



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1207

Seduta del 23/12/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Paola Bulbarelli

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI CUI ALLA L.R. 27/2009 (COME MODIFICATA DALLA L.R. 17/2013) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BULBARELLI)

Il Direttore Generale Vicario Rosangela Morana

Il Segretario Generale
Andrea Gibelli

Il Direttore Centrale
Luca Dainotti

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione";

ATTESO che con la legge regionale 2 dicembre 2013, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)" si è delineato un nuovo assetto della gestione dell'edilizia residenziale pubblica lombarda e in particolare:

- è stata introdotta la figura del presidente – amministratore unico al posto del consiglio di amministrazione;
- è stato disciplinato l'accorpamento delle attuali 13 ALER in 5 aziende (MILANO; LODI-PAVIA; BRESCIA-CREMONA-MANTOVA; BERGAMO-LECCO-SONDRIO; BUSTO ARSIZIO-COMO-MONZA E BRIANZA-VARESE);

PRESO ATTO del comunicato, pubblicato sul BURL n. 49 S.O. del 5 dicembre 2013 per l'acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina dei Presidenti delle cinque Aziende;

VISTA la Deliberazione del 20 dicembre 2013, n. 1198 con la quale la Giunta ha preso atto delle proposte di candidatura pervenute;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 4 della L.R. 32/2008 nella seduta del 19 dicembre 2013;

RITENUTO di nominare quali Presidenti delle ALER di cui alla L.R. 17/2013 i signori:

- MILANO: Sig. Lombardi Gian Valerio;
- LODI-PAVIA: Sig. Bettoni Franco;
- BRESCIA-CREMONA-MANTOVA: Sig. Isacchini Emidio;
- BERGAMO-LECCO-SONDRIO: Sig. Mendolicchio Luigi;
- BUSTO ARSIZIO-COMO-MONZA E BRIANZA-VARESE: Sig. Sala Mario Angelo;



Regione Lombardia LA GIUNTA

RITENUTO altresì, come previsto dalla citata L.R. 17/2013, di determinare l'indennità di carica dei Presidenti e di definire i compiti e le attività a loro spettanti così come evidenziato rispettivamente negli allegati A) e B) parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO inoltre di stabilire che, in relazione alla necessità di supportare i Presidenti anche nel percorso di accompagnamento nelle procedure di fusione, la loro attività sia sottoposta a valutazione mediante verifiche e monitoraggi periodici, con cadenza al massimo semestrale;

A voti unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di nominare quali Presidenti delle ALER di cui alla L.R. 17/2013 i signori:
 - MILANO: Sig. Lombardi Gian Valerio;
 - LODI-PAVIA: Sig. Bettoni Franco;
 - BRESCIA-CREMONA-MANTOVA: Sig. Isacchini Emidio;
 - BERGAMO-LECCO-SONDRIO: Sig. Mendolicchio Luigi;
 - BUSTO ARSIZIO-COMO-MONZA E BRIANZA-VARESE: Sig. Sala Mario Angelo;
2. di determinare l'indennità di carica dei Presidenti e di definire i compiti e le attività a loro spettanti così' come evidenziato rispettivamente negli allegati A) e B) parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire che, in relazione alla necessità di supportare i Presidenti anche nel percorso di accompagnamento nelle procedure di fusione, la loro attività sia sottoposta a valutazione mediante verifiche e monitoraggi



Regione Lombardia
LA GIUNTA

periodici, con cadenza al massimo semestrale;

4. di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

ALLEGATO A)

ATTIVITA' DEI COMMISSARI STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LR N. 27/2009 COME SOSTITUITO DALLA LR N. 17/2013

L'art. 27 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 come sostituito dalla legge regionale 2 dicembre 2013, n. 17, disciplina la fase transitoria dalle attuali 13 ALER alle 5 previste dal nuovo assetto (riportate nell'allegato A all'art. 11 della LR 27/2009) e cioè:

1. MILANO
2. LODI-PAVIA
3. BRESCIA- CREMONA-MANTOVA
4. BERGAMO-LECCO-SONDRIO
5. BUSTO ARSIZIO-COMO-MONZA E BRIANZA-VARESE

La scelta operata dal legislatore è stata quella di procedere mediante fusione per incorporazione, data la sua minore onerosità rispetto alla fusione per unione, in termini di costi legali ed amministrativi, in quanto con essa non è necessario procedere all'estinzione di tutte le aziende partecipanti, e sostenere i costi relativi alla creazione di una nuova azienda in sostituzione delle preesistenti, ma semplicemente integrare più entità in un'altra già esistente, garantendo la continuità dell'attività imprenditoriale. Al tal fine, la norma prevede che i presidenti delle ALER incorporanti assumono, senza alcuna indennità aggiuntiva, le funzioni di commissari straordinari delle ALER incorporande, con particolare riferimento al compimento di tutti gli atti connessi al procedimento di fusione e che con provvedimento della Giunta regionale siano definiti i compiti e le attività spettanti ai presidenti in qualità di commissari straordinari.

Al riguardo, si osserva che secondo la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. ordinanza 8 febbraio 2006, n.2637), "la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo".

Ha osservato la Corte dei Conti – sez. contr. Lombardia – parere n. 66 del 27/2/2013, che, dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, attuata con D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, "la fusione è configurabile alla stregua di una mera modifica dell'atto costitutivo, in ossequio al principio di continuità giuridica ed imprenditoriale della società interessata al procedimento di unificazione."

"In particolare, nella fusione per incorporazione, la società risultante alla fine delle operazioni è la medesima società che sopravvive in un nuovo assetto organizzativo, conservando intatti, senza soluzione di continuità, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alla società incorporata."

Nel caso delle ALER, trattandosi di enti pubblici economici regionali, la fattispecie è assimilabile al caso di incorporazione di società interamente posseduta, per cui si ritiene che da parte dei presidenti/commissari straordinari vada predisposto un *progetto di fusione per incorporazione "semplificata"* ex art. 2505 c.c. Non si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies, per cui non occorrono le relazioni dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti.

Poiché alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni, trovano applicazione le semplificazioni di cui all'art. 2505-quater C.C. oltreché la disposizione dell'art. 2501-quater, ultimo comma, C.C. nel testo novellato dall'art. 1 del D.Lgs. 123/2012.

Nella predisposizione del progetto di fusione si dovrà tener conto, in particolare, di quanto previsto dall'art. 27 della l.r. n. 27/2009 come modificato dalla l.r. n. 1772013 e cioè:

- del fatto che gli accorpamenti delle ALER non producono riduzione del personale in servizio (comma 10);
- della necessità di definire e approvare, entro centottanta giorni dall'insediamento del presidente, il piano organizzativo di riassetto delle società partecipate e controllate, al fine di una loro razionalizzazione, con adeguate forme di tutela dei posti di lavoro. Tale piano deve riguardare anche le società incorporanti, ove siano presenti società partecipate e controllate.

Preliminarmente al progetto di fusione i commissari straordinari dovranno completare e tenere aggiornata la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e

passivi, inclusi quelli relativi al personale, ai beni patrimoniali e ai rapporti economico finanziari.

In qualità di commissari straordinari delle ALER incorporande, i presidenti delle ALER incorporanti – valendosi delle strutture aziendali - dovranno altresì provvedere a attivarsi per quanto riguarda l'organizzazione delle attività post fusione, al fine di anticiparne gli effetti positivi derivanti dall'integrazione (razionalizzazione delle attività, economie di scala, sinergie operative, finanziarie e manageriali) e prevenire o quantomeno ridurre i rischi derivanti dalla difficoltà di integrare le due aziende.

Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione che i commissari devono sottoporre alla preventiva autorizzazione regionale, si rimanda a quanto disposto dalla DGR n. 300/2013.

Si richiamano infine, fino all'approvazione della DGR contenute le direttive per il 2014, gli obblighi già posti a carico delle Aziende dalla DGR IX/4356/2012 e dalla DGR X/318/2013.

Si ritiene opportuno, in particolare, richiamare le Aziende a una maggiore condivisione in merito alle scelte da compiersi nel settore della gestione e valorizzazione del patrimonio abitativo, assumendo significativa importanza in questo contesto:

- la conoscenza quali-quantitativa del patrimonio;
- la conoscenza delle esigenze dell'utenza che vive nel patrimonio ALER e la percezione dei livelli di qualità prodotti nell'erogazione di un servizio.

Occorre pertanto che venga periodicamente aggiornata, tramite la struttura aziendale, una compiuta ricognizione della situazione esistente, con riferimento agli affidamenti in essere, al loro costo e durata e agli effetti prodotti, nonché allo stato della progettazione degli interventi in programma, tenendo conto dei piani di manutenzione allegati ai Bilanci e della loro sostenibilità economico finanziaria.

ALLEGATO B)

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEI PRESIDENTI ALER

La legge regionale n. 27/2009, come modificata dalla legge regionale n. 17 del 2 dicembre 2013, prevede all'art. 16 che l'indennità di carica del presidente delle ALER venga determinato dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ALER e in ogni caso in misura non superiore all'indennità di carica del consigliere regionale, attualmente pari a € 6.327,00 lordi per dodici mensilità, in base a quanto previsto dalla legge regionale n. 3 del 24 giugno 2013.

Per quanto riguarda complessità organizzativa, dimensione economica e patrimonio, può utilmente farsi riferimento agli ultimi dati disponibili (bilanci consuntivi relativi al 2012) per ognuna delle attuali 13 aziende, riaggregati in base agli accorpamenti disposti dalla l.r. n. 17/2013. In particolare, come elementi significativi si prendono in considerazione il valore della produzione, il numero di alloggi a canone sostenibile gestiti (sia di proprietà che per conto dei diversi comuni), il numero di dipendenti.

ALER	Valore della produzione	Alloggi a canone sociale	Alloggi comunali gestiti	totale alloggi	Dipendenti
MILANO	€ 291.798.744	58.115	37.470	95.585	1.063
LODI - PAVIA	€ 19.198.481	6.922	1.946	8.868	60
BRESCIA - CREMONA - MANTOVA	€ 41.168.972	13.739	7.956	21.695	149
BERGAMO - LECCO - SONDRIO	€ 35.434.922	9.002	3.417	12.419	104
BUSTO A. - COMO - MONZA E BRIANZA - VARESE	€ 62.872.313	15.006	2.856	17.862	156
TOTALE	€ 450.473.432	102.784	53.645	156.429	1.532

Sulla base dei dati sopra rappresentati (e tenendo conto del fatto che per i precedenti presidenti dei consigli di amministrazione delle 13 ALER i diversi statuti prevedevano di norma un'indennità pari al 60% di quella del consigliere regionale) sembra congruo stabilire l'indennità di carica del presidente rapportandola in misura percentuale all'indennità di carica del consigliere regionale, individuando quattro fasce, in cui la più alta corrisponde ad ALER

Milano e la più bassa ad ALER LODI-PAVIA; con una situazione simile tra loro si pongono BRESCIA-CREMONA-MANTOVA e BUSTO ARSIZIO-COMO-MONZA E BRIANZA-VARESE, mentre BERGAMO-LECCO-SONDRIO si pone in una posizione più prossima a LODI-PAVIA.

ALER	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE RISPETTO ALL'INDENNITA' DI CARICA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
MILANO	100 %
LODI-PAVIA	60 %
BRESCIA- CREMONA-MANTOVA	80 %
BERGAMO-LECCO-SONDRIO	70 %
BUSTO ARSIZIO-COMO-MONZA E BRIANZA-VARESE	80 %